

CRITERI TRASFERIBILI – MOBILITA' 2019

Nell'ambito del programma di mobilità ordinaria per l'anno 2019, verranno prese in esame le aspirazioni al trasferimento di tutti coloro che si trovano al primo posto nelle graduatorie provinciali e aspirano a sedi con vacanza provinciale di organico nel profilo di appartenenza, nonché quelle dei dipendenti legittimati a fruire dei benefici di cui alla legge n.104/1992.

Da uno stesso Ufficio non potrà essere distolta più di una unità, tranne quando dalla stessa sede è stato previsto un movimento ai sensi della citata legge n.104/1992. Si soggiunge tuttavia che, da una stessa sede - qualora non vi siano aspiranti, in uscita, destinatari dei benefici della citata legge 104/92 - potrà essere distolta una seconda unità, oltre quella trasferita per mobilità ordinaria, purché il secondo, in ordine di precedenza, sia un dipendente che, nell'arco temporale che va dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2018, è stato inviato in missione per un periodo complessivo di tempo non inferiore a sette anni effettivi, presso la sede ove verrà trasferito e per la quale si colloca al primo posto nella relativa graduatoria.

La precedenza sarà determinata secondo i criteri più oltre specificati.

Non saranno esaminate le istanze degli aspiranti a sedi comunali tranne che nei seguenti tre casi:

- 1) beneficiari della legge n.104/92 per se stessi, con carenza di organico nella sede richiesta;
- 2) movimenti verso il capoluogo di provincia;
- 3) quando il movimento si inserisce nell'ambito di altro movimento provinciale (ad es.: se un dipendente deve essere trasferito da Milano a Napoli, qualora nelle graduatorie comunali ci fosse un pari profilo che dal Commissariato di Nola aspira a rientrare a Napoli, il dipendente in servizio a Milano verrà trasferito a Nola e quello in servizio a Nola a Napoli) e non comporta integrazione di personale per i Commissariati.

Verranno preventivamente esaminate le aspirazioni di quanti hanno prodotto istanza negli anni dal 1995 al 2005 e valutate favorevolmente quelle di coloro presso la cui sede di servizio si registra una copertura sia nel profilo professionale del richiedente che nell'Ufficio pari almeno al 50% al netto dell'uscita.

Saranno successivamente esaminate le richieste prodotte dopo l'anno 2005: in questo caso saranno valutate favorevolmente le istanze di coloro presso la cui sede di servizio si registra una copertura, sia nel profilo professionale del richiedente che nell'Ufficio, pari almeno all'70% (al netto dell'uscita).

Con i medesimi criteri dei dipendenti che hanno prodotto istanza dal 1995 al 2005, saranno disposti i seguenti movimenti:

- 1) movimenti di dipendenti che sono stati inviati in missione a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2018 come sopra specificato (si ribadisce che il criterio di maggior favore verrà applicato solo per la sede ove il dipendente è in missione).

- 2) movimenti da sedi del centro-sud a sedi del nord. Si intendono come sedi del Nord quelle appartenenti alle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna. Non si è proceduto al trasferimento nel caso di dipendenti in servizio presso regioni limitrofe (ad es. Toscana e Liguria);

L'ordine di uscita da un medesimo Ufficio sarà determinato come segue:

- 1) Beneficiari della legge n. 104/1992;
- 2) Personale che ha prodotto istanza negli anni dal 1995 al 2005, secondo l'ordine seguente:
 - a) precedenza cronologica per anno, nel senso che coloro che hanno prodotto istanza nel 1995 hanno la precedenza su coloro che l'hanno presentata nel 1996 e così via;
 - b) a parità di anno di presentazione, la precedenza verrà accordata:
 - a coloro il cui profilo professionale non è previsto nell'ufficio di appartenenza;
 - agli altri dipendenti sulla base della maggiore copertura di organico nel profilo rivestito;
 - c) a parità di anno di presentazione e di copertura organica si è tenuto infine conto della maggior carenza avvertita presso la sede richiesta.
- 3) Personale, che ha prodotto istanza successivamente al 2005, con i criteri di precedenza sotto specificati:
 - a) profilo professionale non previsto e personale che è in missione presso la sede richiesta come sopra specificato (copertura profilo - ovviamente per i soli dipendenti in missione - e copertura ufficio al 50% come il personale che ha prodotto istanza negli anni 1995 -2005);
 - b) personale che ha prodotto istanza dal centro-sud al nord (copertura profilo e ufficio al 50% come il personale che ha prodotto istanza negli anni 1995 - 2005);
 - c) personale in esubero di profilo (copertura ufficio al 70%);
 - d) personale con copertura di profilo e di ufficio al 70%.

Si precisa che nell'ambito dei punti a), b), c) e d), la precedenza verrà determinata in analogia a quanto stabilito per coloro che hanno prodotto istanza negli anni 1995-2005.

Si soggiunge che gli operatori amministrativi stabilizzati, già coadiutori a tempo determinato, sono stati inseriti negli elenchi di disponibilità per la mobilità ai sensi della legge 104/92 e saranno trasferiti non solo presso gli Sportelli Unici per l'Immigrazione delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo - e presso gli Uffici Immigrazione delle Questure, ma anche presso tutti gli altri Uffici dell'Amministrazione dell'Interno.

Per quanto riguarda i movimenti del personale altamente qualificato assunto per le esigenze delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, disposti ai sensi della legge n.104/1992 e dell'art.42 bis del d. lgs. n.151/2001, si informa che saranno valutate le istanze prodotte dai dipendenti per quelle sedi di Commissioni/Sezioni ove, a seguito di rinunce, dimissioni, ecc., si siano registrate vacanze rispetto al fabbisogno comunicato dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, non appena lo stesso sarà confermato dal citato Dipartimento.

Per quanto attiene ai trasferimenti disposti ai sensi della legge n.104/1992, si intende procedere con cadenza semestrale.

Per gli assistenti linguistici, considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Contratto collettivo integrativo 2006-2009, sottoscritto il 20 settembre 2010, gli stessi "conserva[no] ad esaurimento tale profilo", si procederà al trasferimento - qualora vi sia posto nella sede richiesta - avendo riguardo non solo al profilo professionale ma all'intero settore linguistico, che deve trovarsi almeno al 50% delle presenze al netto dell'uscita, come la copertura complessiva dell'Ufficio stesso.

Analogamente, per quanto concerne, infine, il personale con il profilo professionale di ausiliario e ausiliario tecnico, qualora vi sia posto nella sede richiesta e nel profilo rivestito dal dipendente, si procederà al trasferimento avendo riguardo all'intera area I, che deve trovarsi almeno al 50% delle presenze al netto dell'uscita, come la copertura complessiva dell'Ufficio stesso.

MOVIMENTI CONNESSI E SCAMBI

In connessione ai movimenti sopraindicati, verranno disposti, con il meccanismo della sostituzione, altri movimenti di dipendenti che aspirano a sedi carenti, assegnando come sempre la precedenza ai beneficiari della citata legge n.104/1992, o in subordine ai pari profilo che aspirano a sedi carenti.

Saranno disposti, altresì, movimenti per sedi non carenti, qualora dalle stesse sia stato trasferito, ad altra sede, un pari profilo professionale.

Si fa presente, inoltre, che si provvederà ad effettuare scambi nazionali o regionali secondo quanto previsto nelle disposizioni in materia di mobilità nell'ambito dell'Amministrazione pubblicate sul sito intranet.

Si ribadisce che tutte le percentuali sono da intendersi al netto dell'uscita dei dipendenti e che i beneficiari della legge n. 104/1992 hanno la precedenza su tutti gli altri aspiranti.

Roma, 23 maggio 2019